

Regolamento per la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Comune di Monte Cavallo

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1 – Oggetto e definizioni.](#)

[Art. 2 – Materie riservate alla legge.](#)

CAPO II – IMMOBILI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'ICI

[Art. 3 – I terreni fuori dall'applicazione dell'I.C.I.](#)

[Art. 4 – I fabbricati rurali.](#)

CAPO III – CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

[Art. 5 – I fabbricati costruiti abusivamente.](#)

[Art. 6 – Gli immobili realizzati dal proprietario su aree del Comune.](#)

[Art. 7 – Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.](#)

[Art. 8 – Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie.](#)

[Art. 9 – Il creditore anticretico.](#)

[Art. 10 – Multiproprietà e condominio.](#)

CAPO IV – LA BASE IMPONIBILE

[Art. 11 – Definizione dei fabbricati non iscritti in catasto ai fini della determinazione della base imponibile.](#)

[Art. 12 – Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili.](#)

[Art. 13 – Valore di stima.](#)

[Art. 14 – Decorrenza.](#)

CAPO V – ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI D’IMPOSTA

[Art. 15 – Esenzioni per gli enti pubblici.](#)

[Art. 16 – Esenzioni per gli enti non commerciali.](#)

[Art. 17 – Riduzioni d’imposta.](#)

CAPO VI – LE AGEVOLAZIONI PER LA PROPRIETA’ AGRICOLA E PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ED IL LORO AMBITO D’APPLICAZIONE

[Art. 18 – Terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.](#)

[Art. 19 – Variazioni anagrafiche e contitolari.](#)

[Art. 20 – Comodato gratuito.](#)

[Art. 21 – Pertinenze.](#)

[Art. 22 – Detrazione per l’abitazione principale.](#)

CAPO VII – VERSAMENTI

[Art. 23 – Versamenti.](#)

[Art. 24 – Differimenti dei termini per i versamenti.](#)

[Art. 25 – Rateizzazione dei versamenti.](#)

CAPO VIII – ACCERTAMENTO SANZIONI E RIMBORSI

[Art. 26 – Accertamento.](#)

[Art. 27 – Sanzioni ed interessi.](#)

[Art. 28 – Rimborsi.](#)

[Art. 29 – Rimborso per aree divenute inedificabili.](#)

CAPO IX – CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

[Art. 30 – Competenze e procedure per la gestione del contenzioso.](#)

[Art. 31 – Accertamento con adesione.](#)

CAPO X – POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI E COLLEGAMENTI INFORMATICI

[Art. 32 – Potenziamento degli uffici comunali.](#)

CAPO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

[Art. 33 – Soppressione dell'obbligo dei controlli formali.](#)

[Art. 34 – Norme di rinvio.](#)

[Art. 35 – Entrata in vigore.](#)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il Comune di Monte Cavallo, nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.

3. L'attività degli uffici comunali preposti alla gestione dell'I.C.I. è retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

4. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:

1. I.C.I.: imposta comunale sugli immobili;

b) decreto n. 504/92: il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni;

c) decreto n. 218/97: il d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218;

d) decreto n.546/92: il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

e) decreto n. 446/97: il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 2 - Materie riservate alla legge

1. L'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la fissazione dell'aliquota massima applicabile restano disciplinate dal capo 1 del decreto n. 504/92 .

CAPO II - IMMOBILI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

ART. 3 - I terreni fuori dall'applicazione dell'I.C.I.

1. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I. i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

2. Sono, in particolare, esclusi dal campo di applicazione dell'imposta:

- a. i terreni incolti o abbandonati;
- b. i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, *c.d. orticelli*;
- c. i terreni non fabbricabili e utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

ART. 4 - I fabbricati rurali

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.
2. Ai fini del riconoscimento della ruralità di cui al comma 1 del presente articolo, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) il fabbricato deve essere **posseduto** dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
 - b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in materia della normativa in materia di collocamento;
 - c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano, praticate culture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati. (nдр: il limite ridotto a 3.000 metri quadrati trova applicazione ordinariamente nei comuni considerati montani ai sensi dell'art. 1, comma 3[^] della Legge 31 gennaio 1994, n.97);
 - d) il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(nдр: se il terreno è ubicato in Comune considerato montano ai sensi della legge 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività, agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo).

3. I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
4. Sono considerate **rurali** le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività, agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.
6. Sono considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo.

CAPO III - CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

ART. 5 - I fabbricati costruiti abusivamente

1. E' soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia.

2. Il terreno sul quale e' stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorché non sia ricompreso dagli strumenti urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria.

ART. 6 - Gli immobili realizzati dal proprietario su aree del Comune

1. Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del comune per la costruzione di case di tipo economico e popolare, il superficario è soggetto passivo dell'I.C.I. a decorrere dalla costituzione del diritto.

ART. 7 - Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione.

ART. 8 - Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie

1. per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti a cooperative soggetto passivo è la cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passivo è il singolo socio all'atto dell'assegnazione.

ART. 9 - Il creditore anticretico

1. Il creditore anticretico è estraneo al rapporto di imposta relativamente all'immobile ricevuto, che continua ad interessare il debitore o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzia dell'obbligazione.

ART. 10 - Multiproprietà e condominio

1. Nel caso di multiproprietà l'imposta è dovuta dai proprietari in proporzione alla quota di possesso ed alla durata.

2. Per le parti comuni del condominio l'imposta è dovuta dai condomini in base ai millesimi di possesso previa comunicazione al comune delle parti in oggetto.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata dall'amministratore del condominio e, nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, da ciascun condomino.

4. E' data facoltà all'amministratore, a nome e per conto del condominio di effettuare un unico versamento per le parti comuni dell'edificio.

CAPO IV - LA BASE IMPONIBILE

ART. 11 - Definizione dei fabbricati non iscritti in catasto ai fini della determinazione della base imponibile

1. Per fabbricati non iscritti in catasto, per i quali ai sensi dell'art. 5 comma 4 del decreto n. 504/92 il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti, si devono intendere:

- a) i nuovi fabbricati non ancora iscritti ma ultimati, indipendentemente dal rilascio del certificato di abitabilità;
- b) i fabbricati che, pur censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita catastale;

c) i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale.

ART. 12 - Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1[^] gennaio dell'anno di imposizione.
2. I criteri di valutazione, informati al principio più favorevole al contribuente anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, avranno riguardo al valore della cosa stessa parametrato alle sue caratteristiche.
3. Il valore di base dell'area è determinato secondo l'allegato A che si vuole parte integrante del presente Regolamento.
4. Il valore delle aree fabbricabili è rivalutato sulla base degli indici ISTAT a partire dall'anno 1994.

ART. 13 - Valore di stima

1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a. nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima.
 - b. sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta.
 - c. nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

ART. 14 - Decorrenza

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

CAPO V - ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA

ART. 15 - Esenzioni per gli enti pubblici

1. Sono esentati dal versamento dell'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Unità Sanitarie, sebbene non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 1 del presente regolamento gli immobili destinati esclusivamente ad attività di carattere commerciale.

ART. 16 - Esenzione per gli enti non commerciali

1. Sono esentati dal versamento dell'imposta i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 17 - Riduzioni d'imposta

1. La riduzione dell'imposta del cinquanta per cento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto n. 504/92 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati opera alle seguenti condizioni:

- a. i requisiti che danno diritto alla riduzione sono accertati dall'ufficio tecnico comunale su richiesta del soggetto passivo d'imposta, con perizia i cui oneri sono a carico dell'interessato, resa nei termini di 30 giorni dalla richiesta. Il contribuente ha facoltà di far risultare la sussistenza dei suddetti requisiti con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- b. sono considerati inagibili o inabitabili ai fini del presente articolo i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:

- delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
- delle strutture orizzontali, come solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
- della copertura;
- delle scale.

2. Non si considerano inidonei all'uso a cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione degli stessi.

3. La riduzione dell'imposta opera a far data della presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo o del giorno in cui gli interessati fanno pervenire all'ente la dichiarazione sostitutiva indicata nel medesimo comma.

4. I contribuenti devono comunicare all'ente il venire meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità ai sensi dell'art.10 comma 4 della legge 504/92.

CAPO VI - LE AGEVOLAZIONI PER LA PROPRIETA' AGRICOLA E PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ED IL LORO AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 18 - Terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

1. Sono considerati non fabbricabili, e quindi soggetti alla disciplina di cui all'art. 9 del decreto n. 504/92, i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del decreto n. 446/97 e per l'applicazione del comma 1 del presente articolo si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che:

- a. sono iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e sono soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b. hanno un volume d'affari derivante dalle attività agricole superiore alla metà del reddito complessivo; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 19 - Variazioni anagrafiche e contitolari

1. In caso di variazione di residenza anagrafica nel corso dell'anno d'imposta, l'aliquota ridotta, eventualmente stabilita dal Comune, per l'abitazione principale si applica limitatamente ai mesi durante i quali l'immobile è stato adibito a tale destinazione, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni.
2. In caso di contitolari dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta di cui sopra, deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel Comune.

ART. 20 - Comodato gratuito

1. Si considerano abitazioni principali, con applicazione della detrazione per queste previste gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, gli interessati dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68 attestante il rapporto di parentela e copia dell'atto di concessione dell'immobile in comodato gratuito, regolare ai sensi di legge.

ART. 21 - Pertinenze

1. Non si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze distintamente iscritte in catasto.

ART. 22 - Detrazione per l'abitazione principale: casi particolari

1. La detrazione per l'abitazione principale spetta, ricorrendone i presupposti di legge, anche a chi abbia locato parte dell'appartamento in cui dimora abitualmente.
2. Non compete la detrazione per l'alloggio dato in locazione al proprietario o titolare di altro diritto reale, ancorché egli stesso dimori in un immobile preso in locazione.
3. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

CAPO VII - VERSAMENTI

ART. 23 - Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri per un immobile determinato, ed a condizione che il debito d'imposta sia stato interamente assolto.
2. Qualora l'ufficio tributi, in sede di accertamento lo richieda, i contribuenti che hanno effettuato un versamento maggiore di quanto dovuto in base alla quota di possesso devono formalmente rinunciare a chiedere il rimborso.
3. L'imposta liquidata in sede di **autotassazione o di accertamento** deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o presso il suo sportello. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso nel caso contrario.

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a L. 4.000.

ART. 24 - Differimento dei termini per i versamenti

1. La Giunta Comunale, con apposita delibera, può prorogare i termini per effettuare i versamenti qualora si verificano calamità naturali.

ART. 25 - Rateizzazione dei versamenti

1. Qualora sia richiesto al contribuente un versamento pari o superiore a €. 5.000.000, o comunque maggiore della metà dell'ultimo reddito dichiarato a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, la Giunta Comunale, su apposita istanza, può concedere una rateizzazione del versamento non superiore a 24 rate mensili, previa presentazione di polizza assicurativa fidejussoria a garanzia della rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento.

2. Gli interessati devono presentare l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.

3. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente.

4. Il mancante pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso.

CAPO VIII - ACCERTAMENTO SANZIONI E RIMBORSI

ART. 26 - Accertamento

Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati sono eliminate. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.6.1997, n. 218.

ART. 27 - Sanzioni ed interessi

1. La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nei decreti nn. 471, 472, 473 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e nel Regolamento delle sanzioni amministrative tributarie adottato dal Consiglio Comunale.

ART. 28 - Rimborsi

1. Non si procede al rimborso quando l'importo non risulta superiore a €. 20.000.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto n. 504/92 sulla compensazione fra debiti d'imposta e crediti da rimborso, l'ufficio tributi trasmette ai contribuenti che hanno presentato istanza di

rimborso una comunicazione con l'indicazione delle somme liquidate e l'avviso della facoltà di compensazione da esercitarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione della nota.

3. I contribuenti non possono autonomamente compensare i crediti e i debiti d'imposta, in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.

ART. 29 - Rimborso per aree divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili, a seguito di provvedimenti dell'amministrazione comunale, i contribuenti hanno diritto:

a) al rimborso dell'imposta versata nei tre anni precedenti, se l'inedificabilità dell'area ne determina l'esclusione dal campo dell'applicazione dell'I.C.I.;

b) al rimborso della maggior imposta versata nei tre anni precedenti rispetto a quella dovuta sul corrispondente terreno agricolo qualora l'area, in carenza della edificabilità, rientra fra quelle indicate dall'art. 2 comma 1°, lettera c) del decreto n. 504/92.

c) qualora un'area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata per l'anno in cui è stata adottato il provvedimento e per gli ultimi tre anni, a decorrere dal 31 gennaio dell'anno antecedente all'adozione del provvedimento medesimo..

Si configura il diritto al rimborso qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. che il contribuente abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
2. che lo strumento urbanistico che aveva reso edificabile l'area sia stato approvato in data non anteriore a sei anni da provvedimento che rende inedificabile l'area;
3. che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l'area.

2. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi di legge, al tasso corrente.

3. Le somme a rimborso devono essere richieste dagli interessati, a pena di decadenza, nel termine di 180 giorni dal provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nessun rimborso è dovuto qualora sulle aree siano stati edificati o siano in corso di edificazione manufatti stabilmente ancorati al suolo, anche se realizzati da terzi o abusivamente.

CAPO IX - CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 30 - Competenze e procedure per la gestione del contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

2. Il Sindaco sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto n. 546/92, previa delibera di autorizzazione della Giunta Comunale.

3. Il Sindaco può delegare la rappresentanza in giudizio al funzionario responsabile del tributo mediante specifico atto di procura.

ART. 31 - Accertamento con adesione

1. E' introdotto, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal decreto n. 218/97.

2. Le modalità applicative sono quelle fissate dal Regolamento per l'applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa adottato dal Consiglio Comunale.

CAPO X POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI E COLLEGAMENTI INFORMATICI

ART. 32 - Potenziamento degli uffici comunali

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informatici del Ministero delle Finanze e con altre banche dati per la lotta all'evasione; il funzionario responsabile predispone i relativi progetti comprensivi dei prospetti costi/benefici. La Giunta Comunale, valutato il progetto, assegna le necessarie risorse.

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - Soppressione dell'obbligo dei controlli formali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è soppresso l'obbligo del controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati dai contribuenti per gli anni precedenti all'adozione del regolamento medesimo.

ART. 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ALLEGATO A

Il valore di base dell'area è stabilito secondo le determinazioni contenute nelle Relazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e così di seguito riassunti:

Zona omogenea (DM. 02/04/1998) Lire al mq. per il 1993

"A" Centro Storico 25.000

"B" Completamento 18.000

"C" Espansioni URBANIZZATE 28.000

"C" Espansioni NON URBANIZZATE 12.000

"D" Produttività Industriali - URBANIZZATE 17.000

NON URBANIZZATE 5.000

"D" Produttive Artigianali – URBANIZZATE 17.000

NON URBANIZZATE 5.000

"F" Verde/Attrezzature private 3.000

Aree previste nelle frazioni esistenti nel territorio Comunale – riduzione del 20% - per cui posto a base 1 il Valore dell'area, si applica un moltiplicatore pari a 0,80.

Rivalutazione: per cui posto a base 1 il valore dell'Area al 1[^] gennaio 1993, si applica un moltiplicatore pari a :

1,058 per l'anno 1994

1,085 per l'anno 1995

1,110 per l'anno 1996

1,125 per l'anno 1997

1,125 per l'anno 1998

1,112 per l'anno 1999